

	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE	
	ED EVENTUALE USO DELL'IMPIANTO NATATORIO "MATTIA	
	DALL'AGLIO" SITO IN VIA FILIPPO RE N. 2/C A REGGIO EMILIA PER IL	
	PERIODO 01/12/2025 – 15/05/2028 – CODICE CIG: _____	
	L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Reggio	
	Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/C, con la presente scrittura privata da valere ad ogni	
	effetto di legge fra le sottoscritte parti:	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,	
	Via F.lli Manfredi n. 12/ C, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro	
	tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, di seguito denominata "Stazione Appaltante",	
	_____ e	
	_____, con sede legale a _____ in Via _____ n.	
	C.F. e P. IVA _____, nella persona del Presidente e Legale	
	Rappresentante _____ nato a _____ il _____ - C.F.	
	_____, di seguito Appaltatore	
	PREMESSO:	
	- che con Determinazione a contrarre n. 2025/0 _____ del _____, è stata	
	indetta ai sensi del combinato disposto degli ai sensi del combinato disposto degli	
	degli artt. 14 comma 1 lett. b) e comma 4, art. 50, co. 1 lett. b), 71, 108 comma 4 e 177,	
	co. 6 del Decreto legislativo N. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, una procedura	
	di gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso	
	dell'impianto natatorio "Mattia Dall'Aglio" sita in Via Filippo Re n. 2/C – Reggio	
	Emilia per il periodo 01/12/2025 – 15/05/2028;	
	- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 7	
	Novembre 2025 alle ore 12:00;	

	- che entro il termine perentorio del giorno 7 Novembre 2025 (entro le ore 12:00),	
	presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, sono	
	pervenute le seguenti offerte_____;	
	- che il Direttore, con propria Determinazione Dirigenziale n. _____ del	
	_____, ha aggiudicato_____;	
	- che pertanto è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti	
	dell’Affidatario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle	
	dichiarazioni presentate relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ex Art.	
	94 e 95 del D. Lgs. 36/2024;	
	- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla	
	sottoscrizione del contratto come accertato con Determinazione del Direttore n.	
	_____ del _____;	
	- che il Codice Cig oggetto del presente affidamento, acquisito mediante piattaforma	
	SATER è: _____;	
	- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del	
	sottoesteso contratto di appalto recante le disposizioni per l’affidamento	
	dell’impianto natatorio comunale “Mattia Dall’Aglio” sito a Reggio Emilia in Via	
	Filippo Re n. 2/c e che il presente documento negoziale intende definire le clausole	
	dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Appaltatore,	
	tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed	
	eventuale uso dell’impianto natatorio comunale “Mattia Dall’Aglio” sito in Via	
	Filippo Re n. 2/c a Reggio Emilia a favore di _____ come individuato	
	in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere la propria attività	

	sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo	
	anche a terzi.	
	L'impianto natatorio è così composto:	
	a) un corpo centrale coperto costituito da:	
	✓ una vasca di mt. 7,55 x 15,10, profonda cm 101:185:185:101, per un totale di	
	mq. 114 e mc. 195 circa;	
	✓ n. 2 passaggi obbligati di dimensioni rispettivamente:	
	LUNGHEZZA: cm. 250 - LARGHEZZA cm. 120 - PROFONDITA' cm. 16	
	LUNGHEZZA: cm. 170 - LARGHEZZA cm. 120 - PROFONDITA' cm. 16	
	entrambi dotati di fotocellula, di n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da	
	centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;	
	b) spazi di accesso nonché da una serie di servizi quali:	
	✓ servizi igienici;	
	✓ spogliatoi;	
	✓ locale adibito ad ufficio;	
	✓ infermeria - pronto soccorso;	
	✓ centrali termiche, sale trattamento aria ed acqua, sala macchine;	
	✓ area di sosta per il pubblico;	
	✓ area verde;	
	L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito	
	dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi	
	manutentivi secondo l'allegata planimetria, che costituisce parte integrante ed	
	essenziale (ALLEGATO 1) del presente contratto.	
	Tutti i suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore, che ne conserverà l'uso e la	
	destinazione esistenti, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.	

	L'impianto natatorio viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e	
	il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la	
	Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo	
	stato della struttura e le attrezzature e materiali in dotazione ad essa. Spetterà	
	all'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza	
	anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà provvedere alla	
	loro riparazione, informandone la Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il	
	danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o	
	attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture	
	imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà	
	carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso	
	dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.	
	Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
	restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna,	
	salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.	
	Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e	
	manutentivi, dovranno essere forniti dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione	
	di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.	
	La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli	
	immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla	
	Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata	
	congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio	
	Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione	

in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare nella conduzione dell'impianto gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche od altre cause e circostanze che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016), consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della

	Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289,	
	nessun gestore di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui	
	abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso	
	la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima	
	istanza un massimo dell'80%. Detta percentuale potrà essere superata in presenza	
	di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per	
	volta dal Stazione Appaltante.	
	Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del	
	Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;	
	2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza nella misura massima stabilita	
	dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;	
	3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto,	
	secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da	
	parte di utenti, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. La	
	chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre	
	festività e per i ricambi annuali d'acqua, può essere derogata con richiesta scritta	
	dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima	
	del periodo interessato;	
	4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in	
	modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
	✓ frequentatori per effettuare la propria attività;	
	✓ addetti ai diversi servizi;	
	✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
	✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di	
	legge ed in base alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e	

		s.m.i..	
		Il controllo degli ingressi comporta altresì l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto;	
		5. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e s.m.i.). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (ALLEGATO 2) e dovrà essere prodotto prima della stipula del Contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;	
		6. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, anche nel periodo di pausa fra un turno d'attività e l'altro ad eccezione di intervalli di sosta superiori a 50 (cinquanta) minuti, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto. A tal fine la Stazione appaltante si riserva di effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per	

	verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono. L'Appaltatore	
	dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in	
	particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli	
	impianti tecnologici;	
	7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla	
	ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici, il pubblico,	
	rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;	
	8. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate	
	(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo	
	Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che	
	interrompano la normale fruizione dell'impianto;	
	9. fornire, integrare e tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso o	
	scadenza dei prodotti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso,	
	secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
	installato dalla Stazione Appaltante dovrà all'occorrenza sempre essere reso	
	fruibile ai terzi utilizzatori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente	
	funzionante, sicchè al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto	
	della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore	
	si avveda, vanno sempre segnalate;	
	10. esecuzione "a regola d'arte" del Servizio di pulizia e disinfezione, degli	
	spogliatoi, dei locali di servizio, degli ingressi, degli impianti e degli arredi	
	secondo modalità di operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile e a	
	cadenza differenziata, Servizio di pulizia delle aree verdi come da allegato	
	(ALLEGATO 3);	
	11. esecuzione "a regola d'arte" della Manutenzione dell'edificio e degli impianti	

	come da allegato (ALLEGATO 3);	
	12. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione	
	Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a	
	prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante,	
	mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò	
	preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del	
	Fuoco, Presìdi Sanitari, ecc.);	
	13. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'art. 11.	
	All'Appaltatore spettano inoltre i seguenti adempimenti previsti dall'Accordo	
	Nazionale tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di	
	Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la	
	vigilanza delle piscine a uso natatorio, come da ALLEGATO 4) "Conferenza Stato	
	Regioni seduta del 16/01/2003" (in Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2003, n. 51):	
	a. individuazione e nomina dei soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza e	
	della funzionalità delle piscine;	
	b. predisposizione, attuazione e aggiornamento del Manuale di autocontrollo	
	igienico sanitario così come richiesto dalla Delibera di Giunta della Regione	
	Emilia Romagna n. 1092/2005 (ALLEGATO 5), che disciplina gli aspetti	
	igienico-sanitari degli impianti natatori a seguito dell'Accordo Nazionale,	
	nonché della eventuale predisposizione del Piano di Gestione del rischio	
	Legionella, predisposto dal Ministero della Sanità e adottato dalla Conferenza	
	Stato Regioni il 4/4/2000 ove non ricompreso nell'appalto "gestione calore";	
	c. compilazione del Registro dei controlli dell'acqua in vasca (vidimato	
	dall'autorità incaricata dei controlli – AUSL) relativamente ai valori di cloro	
	attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH, lettura del contatore	

	dell'acqua di immissione, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati per la	
	disinfezione, data di prelievo dei campioni per le analisi dell'acqua, numero dei	
	frequentatori dell'impianto e del registro dei requisiti tecnico funzionali degli	
	impianti (dimensione e volume della vasca, numero e tipologia dei filtri, portata	
	delle pompe, sistema di manutenzione, ecc.), con l'obbligo di conservazione per	
	almeno due anni;	
	d. verifica della presenza continua in vasca di assistenti bagnanti forniti dalle	
	società utenti durante gli orari di frequenza delle stesse ovvero conduzione del	
	servizio di assistenza ai bagnanti nel caso di corsi organizzati direttamente	
	dall'Appaltatore o in presenza di eventuale apertura al pubblico. In ogni caso il	
	servizio di assistenza ai bagnanti, tanto disimpegnato negli spazi-acqua per i	
	quali è tenuto a ciò l'Appaltatore, che in quelli per i quali lo sono le società	
	sportive fruitrici, dovrà garantire per ciascun fruitore la presenza di un numero	
	di addetti sul piano vasca conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente.	
	Tanto nel caso di corsi organizzati direttamente, quanto di quelli organizzati	
	dalle società fruitrici, l'Appaltatore dovrà apporre e fare apporre su apposito	
	registro cronologico, prima dell'inizio di ogni corso, la firma agli assistenti	
	bagnanti presenti a bordo vasca, verificando nel secondo caso personalmente	
	che essi possiedano davvero detto brevetto ed indicando per quali società	
	sportive disimpegnano il servizio. In assenza di istruttori muniti dell'apposito	
	brevetto di assistenti bagnanti F.I.N. - Sez. Salvamento o altro brevetto	
	legalmente riconosciuto, l'Appaltatore sarà tenuto ad impedire l'utilizzo	
	dell'impianto o a disimpegnare con personale proprio il Servizio di salvamento,	
	salvo rimborso dei relativi costi da parte della società fruitrice. Egli in ogni caso	
	dovrà impedire una presenza in acqua superiore a quella consentita per legge;	

	e. in genere ogni altro adempimento relativo alla conduzione dell'impianto	
	natorio, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.	
	Le attività di:	
	a. pulizia e disinfezione periodica dei locali e delle aree esterne di pertinenza	
	dell'impianto natatorio;	
	b. manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e di trattamento	
	dell'acqua;	
	c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione), potranno essere	
	svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della relativa	
	attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in	
	materia ed in particolare dell'art. 119 del D. Lgs N. 36/2023 e s.m.i., il ricorso al	
	subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena	
	responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne	
	dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs	
	N. 36/2023 e s.m.i.	
	L'Appaltatore si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le utenze,	
	nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani,	
	acqua, acqua igienico-sanitaria, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia	
	elettrica, inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento etc.). A tal fine,	
	l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti	
	a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio	
	per eventuali ritardi nel subingresso.	
	L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei	
	rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti,	
	ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area	

	verde, volturando a proprio nome, nel caso di aree verdi di pertinenza, anche la	
	titolarità del servizio "Giroverde".	
	L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e	
	contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti	
	analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.	
	L'Appaltatore dovrà inoltre:	
	A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-	
	referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di	
	telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in	
	ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni	
	emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione	
	Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione.	
	Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica	
	ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane	
	impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le	
	relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione,	
	con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente	
	per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale	
	dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere	
	personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale	
	che abbia dato motivi di lagnanza;	
	B. produrre semestralmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della	
	denominazione delle società e scuole che fruiscono degli spazi, il numero di ore	
	prestate giornalmente per il funzionamento dell'impianto, il numero di utenti	
	per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;	

	C. presentare – ove richiesto - copia delle annotazioni sul registro dei controlli	
	dell’acqua in vasca e delle schede tecniche e delle bolle di consegna dei prodotti	
	di pulizia e disinfezione impiegati;	
	D. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e	
	delle spese sostenute, per la perfetta funzionalità dell’impianto, corredate delle	
	fotocopie complete (fronte-retro) dei documenti giustificativi di appoggio ed	
	eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella	
	relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture	
	relative ai costi delle medesime. In mancanza degli adempimenti di cui alle	
	lettere A, B, C, D il corrispettivo non sarà liquidato;	
	E. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
	indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso	
	delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite eventuale contribuzione per	
	le spese sostenute.	
	All’Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni	
	(ISPEL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi, etc.) e gli	
	adempimenti relativi all’agibilità dell’impianto medesimo. Compete all’Appaltatore,	
	limitatamente alla durata dell’appalto, l’onere della presentazione delle istanze volte	
	all’ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d’esercizio.	
	L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara contemporaneamente di	
	conoscere perfettamente l’impianto in seguito a sopralluogo, di averne preso visione	
	in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali	
	dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all’art. 1 e	
	dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in	
	cui si troverà ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna	

	ogni norma contenuta nel presente contratto.	
	L'Appaltatore conferma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le	
	norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione,	
	disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta	
	differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro	
	dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità	
	ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare	
	dal D.M. Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del	
	Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13	
	dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde	
	pubblico), l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna	
	ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto	
	e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non	
	in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, l'appaltatore, sulla base dei	
	dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede	
	tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a rilasciare dichiarazioni con le quali	
	attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.	
	L'Appaltatore è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni	
	imposte dall'autorità sanitaria locale.	
	ART. 3 - MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI	
	DELL'APPALTATORE	
	L'apertura e la chiusura dell'impianto per l'attività natatoria va comunicata alla	
	Stazione Appaltante ed è subordinata al rispetto delle norme dettate in materia,	
	specie quelle di sicurezza e di rispetto dei limiti fissati per attività rumorose.	
	All'interno del monte ore settimanale, all'Appaltatore è riservata la possibilità, in sede	

	di predisposizione stagionale del calendario d'uso, di organizzare e gestire 20 (venti)	
	ore/turno settimanali, di cui 10 (dieci) ore saranno scelte direttamente	
	dall'Appaltatore in via prioritaria su ogni altra richiesta d'uso degli spazi-acqua e	
	comunicate alla Stazione Appaltante, mentre le altre 10 (dieci) gli saranno assegnate	
	in accordo con la Stazione Appaltante nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.50 da	
	lunedì a venerdì e dalle 9.00 alle 16.30 al sabato, all'interno della calendarizzazione	
	predisposta dalla Stazione Appaltante (inoltrando solo per queste seconde 10 (dieci)	
	ore apposita richiesta, analogamente a tutti gli altri utilizzatori). Oltre a ciò è	
	consentita l'apertura al pubblico nelle fasce orarie concordate con la Stazione	
	Appaltante, salvo ottenimento delle necessarie licenze ed autorizzazioni	
	amministrative.	
	Oltre al monteore di cui al comma precedente, l'Appaltatore avrà la facoltà di	
	disporre in via prioritaria di eventuali spazi residui non assegnati dalla Stazione	
	Appaltante nel quadro dell'utilizzo annuale della struttura, o di spazi assegnati e non	
	utilizzati dagli utenti assegnatari, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.	
	Nessuna discriminazione nell'organizzazione dei corsi e nell'erogazione del servizio	
	può essere compiuta dall'Appaltatore per motivazioni relative alla razza, all'etnia, al	
	sexso, alla religione, alle opinioni politiche, all'appartenenza a qualsiasi gruppo o	
	associazione.	
	Previa espressa richiesta e secondo indicazioni provenienti dai competenti Servizi	
	comunali e dall'Ufficio Scolastico Provinciale entro le scadenze concordate	
	annualmente con la Stazione Appaltante, nel periodo gennaio-maggio e ottobre-	
	dicembre, nella fascia oraria mattutina, indicativamente individuata tra le ore 9,50 e	
	le ore 11,30 dei giorni dal martedì al giovedì, la piscina, se espressamente richiesta	
	entro le scadenze concordate annualmente con la Stazione Appaltante, potrà essere	

	gratuitamente fruita dalle scuole pubbliche dell'infanzia e del ciclo primario (già	
	definite come scuole elementari) del territorio del solo Comune di Reggio Emilia,	
	senza che l'Appaltatore, cui spetterà comunque l'onere della gestione dell'impianto,	
	abbia a pretendere alcun compenso. Ogni altro onere organizzativo e gestionale,	
	nonché quello per il trasporto degli utenti e dei loro accompagnatori non saranno a	
	carico dell'Appaltatore, ma sono di pertinenza delle istituzioni scolastiche.	
	Salvi gli obblighi dell'Appaltatore, resta inteso che la Direzione Didattica si assume	
	tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto e si farà carico	
	delle spese per il completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati	
	durante l'utilizzo.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività ed equità e	
	s'impegna a garantire la semplificazione delle procedure amministrative, laddove	
	previste e a fornire un'informazione completa e trasparente. L'attività	
	dell'Appaltatore deve rispondere a criteri di efficienza e di efficacia	
	nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi natatori e di quelli accessori erogati	
	presso l'impianto.	
	L'Appaltatore si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti	
	dell'utente, fornendo agli operatori le opportune istruzioni.	
	L'Appaltatore garantisce, quale importante fattore di qualità riferibile alle condizioni	
	ambientali, l'approntamento a proprie spese - ove carente - di idonea ed efficace	
	segnaletica interna ed esterna, atta a comunicare esistenza, numero, descrizione e	
	dotazioni degli spazi attrezzati e dei servizi. Le funzioni di raccolta prenotazioni per	
	l'effettuazione dei corsi deve essere svolta in maniera tale che, ove le richieste non	
	riguardino espressamente le attività dell'Appaltatore, esse siano indirizzate a favore	
	della Società sportiva interessata.	

	Gli uffici di segreteria (per le iscrizioni ai corsi, le prenotazioni delle attività da parte	
	degli utenti, informazioni, ecc.) garantiscono un orario di apertura al pubblico, di	
	almeno due ore al mattino ed al pomeriggio, per cinque giorni la settimana e di	
	almeno due ore durante il mattino del sabato.	
	L'Appaltatore individua e rende noto all'utenza quali pratiche possono essere	
	espletate per via telefonica o a mezzo fax e posta elettronica ed in quali giorni ed	
	orari.	
	L'impianto natatorio deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione. In	
	particolare l'Appaltatore deve predisporre:	
	a. tabella con l'orario d'apertura degli impianti al pubblico;	
	b. tabella contenente le tariffe d'uso dell'impianto;	
	c. tabella con l'orario di funzionamento della segreteria, dei corsi di nuoto e delle	
	altre attività;	
	d. bacheca per l'affissione di informazioni provenienti dall'Amministrazione	
	Comunale e dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.	
	Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione dei servizi offerti,	
	l'Appaltatore istituisce un apposito Registro dei reclami, con fogli numerati e	
	vidimati dalla Stazione Appaltante, la cui esistenza deve essere pubblicizzata	
	mediante esposizione di un apposito cartello.	
	I reclami relativi all'erogazione del servizio possono essere espressi in forma scritta,	
	anche per posta, fax o posta elettronica, devono contenere generalità, indirizzo e	
	reperibilità del proponente e devono essere sottoscritti nei modi di legge,	
	consentendo così l'identificazione precisa del reclamante. L'Appaltatore, dopo avere	
	esplorato ogni possibile indagine in merito e informatane prontamente la Stazione	
	Appaltante, risponde in forma scritta, a firma del Presidente, con celerità e	

	comunque non oltre 20 (venti) giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno	
	provocato il reclamo. Analogamente l'Appaltatore è tenuto a rispondere a reclami	
	eventualmente presentati all'Amministrazione Comunale ed agli Uffici della	
	Stazione Appaltante. Di ogni reclamo l'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire	
	immediata notizia alla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore è tenuto a distribuire agli utenti eventuali questionari, predisposti	
	dalla Stazione Appaltante o dal Comune, relativi ad aspetti che caratterizzano	
	l'organizzazione e la qualità del servizio offerto.	
	Dei reclami e dei risultati delle verifiche effettuate, l'Appaltatore deve tenere conto al	
	fine di identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza del servizio offerto e il	
	raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse.	
	L'Appaltatore assicura all'utenza forme di rimborso nei casi in cui il servizio non sia	
	stato erogato, purché non ascrivibili al richiedente. Nel caso in cui la responsabilità	
	sia ascrivibile alla Stazione Appaltante o al Proprietario, l'Appaltatore ha diritto al	
	relativo rimborso nel termine di 30 giorni dalla risoluzione della controversia.	
	Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile per complessità,	
	onerosità o durata, l'esercizio del diritto medesimo.	
	L'Appaltatore si impegna all'instaurazione di rapporti collaborativi, fornendo alla	
	Stazione Appaltante tutti i dati richiesti. La violazione di regole di comportamento	
	che contraddicano detto spirito collaborativo (quali a titolo esemplificativo, ma non	
	esaustivo, ammissione in acqua di società sportive non preventivamente autorizzate	
	dalla Stazione Appaltante, organizzazione di corsi in spazi lasciati liberi senza	
	averne dato almeno comunicazione alla Stazione Appaltante, etc.), determinerà	
	l'applicazione delle relative penali stabilite nel disciplinare oltreché il mancato	
	pagamento del corrispettivo dovuto.	

	All'inizio di ogni stagione sportiva l'Appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione	
	Appaltante la comunicazione del costo dei corsi di nuoto per l'utenza, che siano da	
	lui direttamente organizzati.	
	ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E FACOLTA' DI RECESSO	
	L'Appalto ha decorrenza dalla data del 01/12/2025 e così fino al 15/08/2028.	
	E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi	
	momento, salvo preavviso di almeno un mese.	
	Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'Art.	
	1671 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa il pagamento del	
	corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.	
	Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua	
	scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).	
	La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a	
	favore dell'Appaltatore, nel caso in cui a quest'ultimo sia stata applicata con	
	provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo	
	I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	
	L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo	
	del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori beni	
	o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di	
	comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità"	
	approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3,	
	pubblicato sul sito della Fondazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" e	
	del quale l'Affidatario dichiara di averne preso visione. La Stazione Appaltante avrà	
	altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore	
	dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.	

ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestrale un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale da depositarsi presso la Stazione Appaltante

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni, cui sia tenuto in base al presente contratto, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la

	piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	
✓	in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso	
	dell'impianto da parte di terzi utilizzatori si applicherà una penale di EURO	
	500,00 (cinquecento) per ogni violazione dell'obbligo;	
✓	in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
	applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;	
✓	nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
	sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, di	
	cui al successivo art. 7 l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento)	
	per ciascuna omissione;	
✓	nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione	
	in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei	
	competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per	
	ciascuna violazione.	
	La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o	
	eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione	
	delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di	
	corrispettivo, di provvedere altrove ed anche a costi superiori con diritto di rivalsa	
	nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli	
	ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o	
	servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.	

	In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore	
	inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
	di cui al successivo Art. 13 (risoluzione del contratto).	
	ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
	Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla	
	Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta	
	direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da	
	porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione,	
	quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione	
	Appaltante.	
	Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche dell'infanzia e del ciclo primario del	
	Comune di Reggio Emilia nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è	
	dovuto all'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto.	
	L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche	
	pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario	
	d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione	
	Appaltante.	
	Tutti gli spazi non richiesti dalle suddette Istituzioni entro le scadenze concordate,	
	potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso	
	organizzate, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.	
	La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
	compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere	
	inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 2 (due)	
	giornate all'anno del complesso sportivo in oggetto per proprie iniziative o per	
	iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima.	

	La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento	
	del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in	
	corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta	
	giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore	
	individuï nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla	
	Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi-acqua rimasti vuoti potranno	
	essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso	
	organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.	
	A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per	
	attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a	
	due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a	
	quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno	
	essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.	
	L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante	
	l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi-acqua a terzi per morosità nel	
	pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione	
	della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nelle stagioni	
	successive, fino a totale pagamento dei debiti. Il termine di 30 (trenta) giorni indicato	
	nel presente comma deve intendersi come quello in cui la somma è effettivamente	
	corrisposta all'Appaltatore e non quella in cui è stato eventualmente dato	
	all'eventuale Istituto di Credito l'ordine di bonifico.	
	E' facoltà dell'Appaltatore di cambiare l'impresa referente per la gestione	
	asciugacapelli.	
	E' altresì facoltà dell'Appaltatore installare, con spese integralmente a proprio carico,	
	asciugacapelli a scheda e temporizzatori per il funzionamento delle docce,	

	trattenendo gli introiti derivanti dal loro utilizzo e funzionamento. Al termine	
	dell'appalto detti temporizzatori ed il relativo software diventeranno di proprietà	
	della Stazione Appaltante, ove non sia possibile senza spese per quest'ultima, la	
	riduzione in pristino del bene, in modo che altro eventuale installatore possa	
	sostituirli con nuove apparecchiature per la temporizzazione. Analoga	
	autorizzazione deve estendersi a tutti gli altri meccanismi installati volti ad	
	ottimizzare la gestione e di cui il gestore resta riguardo a ciò unico beneficiario.	
	ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO	
	In relazione all'uso dell'impianto, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione	
	Appaltante, a titolo di canone concessorio, la somma annua di Euro 1.500,00 (diconsi	
	euro millecinquecento) oltre I.V.A., da corrispondere in 3 rate di pari importo alle	
	scadenze del 30/11, 31/03 e 31/07 di ogni anno.	
	Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale a seguito di leggi	
	sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di	
	provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento	
	tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o del	
	Comune di Reggio Emilia.	
	Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del	
	corrispettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento il contratto	
	si intende risolto <i>ipso facto et iure</i> e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare	
	un nuovo Appaltatore, cui affidare la conduzione dell'impianto in via temporanea,	
	salvo il risarcimento del danno.	
	La Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma di EURO 36.352,50, oltre	
	IVA, (diconsi trentaseimilatrecentocinquantadue/50 oltre IVA), al netto degli oneri	
	della sicurezza (quantificati in Euro 541,96, oltre IVA), e così per un totale netto di	

	Euro 36.894,46 (oltre IVA) (diconsi trentaseimilaottocentonovantaquattro/46 oltre	
	IVA) per l'intero periodo, da corrispondersi in tre rate quadrimestrali posticipate di	
	Euro 12.298,15 cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/12, 31/03 e 31/07, dietro	
	presentazione di regolari fatture (salvo ribasso percentuale praticato in sede di	
	offerta).	
	Il corrispettivo annuo da pagarsi all'Appaltatore, potrà essere oggetto di	
	riequilibrio economico-finanziario a seguito di verifica bimestrale	
	sull'andamento gestionale, tramite apposita copertura finanziaria aggiuntiva	
	da parte dell'Assessorato Sport del Comune di Reggio Emilia, fino ad un	
	importo massimo per stagione sportiva di riequilibrio economico-finanziario	
	di Euro 20.000,00 (oltre Iva), senza alcuna richiesta di interventi di	
	riqualificazione e manutenzione straordinaria in capo al gestore affidatario	
	come stabilito con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del	
	30/09/2025;	
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applica, dal primo anno	
	successivo all'inizio della gestione, la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni	
	oggetto del contratto.	
	La revisione dei prezzi, che comunque non va ad alterare la natura generale del	
	contratto, è ammessa solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva	
	che determinano una una variazione del costo del servizio, in aumento o in	
	diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura	
	dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle	
	prestazioni da eseguire.	
	Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.	
	Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli	

	impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le	
	utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo alla Stazione Appaltante	
	che opera attraverso il proprio Appaltatore (Coopservice Soc. Coop. p.a. come da	
	Determinazione n. 2025/038 del 19/08/2025). La Stazione Appaltante ne addebita	
	all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria.	
	L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o	
	attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 3 giorni e fino a 10 giorni, dovuta	
	a cause non imputabili all'Appaltatore, come è per il caso di interventi di	
	manutenzione straordinaria decisi dalla Stazione Appaltante, il canone sarà	
	proporzionalmente ridotto e non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo	
	a titolo di compensazione per i mancati introiti. Per periodi di interruzione	
	dell'attività superiori a 10 giorni e fino a 30 giorni dovuti a cause non imputabili	
	neppure minimamente all'Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna inoltre ad	
	indennizzare l'Appaltatore del 50% del costo del personale per un massimo di 20	
	giorni, rimanendo ogni altro onere in capo all'Appaltatore medesimo.	
	Per periodi di interruzione dell'attività superiore a 30 giorni, ciascuna delle parti,	
	ferma restando l'applicazione del comma precedente, può unilateralmente e senza	
	altre penalità recedere dal contratto, dandone semplice comunicazione scritta alla	
	controparte.	
	L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In	
	particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:	
	_____ – indicando nella persona	

	di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, il	
	soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle	
	sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in	
	via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento	
	idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non	
	esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.	
	L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla	
	Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia	
	relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie	
	controparti contrattuali.	
	ART. 8 - CAUZIONE	
	Ai sensi dell'Art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione	
	del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua	
	scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106,	
	comma 8, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale pari ad	
	€ _____ (in lettere _____), depositata agli atti del Concedente	
	mediante _____ con validità fino al 15/09/2028.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	

	obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario	
	la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in	
	caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della	
	cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa	
	sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione	
	del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della	
	cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo	
	per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei	
	luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni	
	Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto	
	dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza	
	di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla	
	tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti	
	all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la	
	decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può	
	essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. N. 36/2023 e	
	s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui	
	all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della	
	garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione	
	Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le	
	garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in	

	nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le	
	imprese.	
	Alla scadenza dell'appalto (15 agosto 2028), si procederà allo svincolo della cauzione	
	con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte	
	le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su	
	presentazione di regolare istanza scritta.	
	ART. 9 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	
	L'impianto natatorio è destinato ad attività di carattere sportivo.	
	La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi-acqua nei limiti di	
	quanto indicato agli articoli precedenti.	
	Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi	
	di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o	
	ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione	
	Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo stesso contratto	
	come previsto dal D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i..	
	Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza	
	con l'inizio di ogni stagione sportiva.	
	La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con	
	un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di	
	variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.	
	L'Appaltatore dovrà rendere fruibili, a seconda dell'attività calendarizzata che vi si	
	svolge, i locali necessari al conforme regolare utilizzo.	
	Ai fini dell'eventuale ammissione di pubblico, oltre a quanto stabilito dalla licenza di	
	agibilità e ad eventuali prescrizioni contenute nella licenza di esercizio, l'Appaltatore	

	è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18	
	marzo 1996 <i>“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”</i> e	
	s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno	
	2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24	
	febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di	
	violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11-quater della Legge n. 41	
	del 4/8/2007 e s.m.i..	
	ART. 10 – PUBBLICITA’ – SPAZI PER COMUNICAZIONI	
	L’Appaltatore ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all’interno	
	dell’impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità	
	comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il	
	pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione	
	Appaltante da ogni responsabilità.	
	I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture	
	dell’impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che	
	assistono alle manifestazioni.	
	La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che	
	costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all’ordine pubblico,	
	alle norme della morale comune. E’ altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti	
	o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente	
	rimossa con spese a carico dell’Appaltatore.	
	Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria o stipulato con imprese specializzate in	
	materia di pubblicità e pubbliche affissioni, non potrà avere durata superiore alla	
	durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente	

	articolo.	
	I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o	
	dai terzi che la espongono, se autorizzati.	
	Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali	
	targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,	
	sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.	
	All'Appaltatore è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi	
	pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura	
	autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere	
	comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.	
	Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società	
	sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che	
	ne può consentire senza discriminazione la fruizione.	
	ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,	
	LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.	
	Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di	
	tutte le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento della	
	attività di gestione previsti dalla normativa in materia.	
	L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali	
	esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, di sicurezza e di	
	destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono e le	
	caratteristiche strutturali, è autorizzato ad allestire all'interno dell'impianto un	
	servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore	
	accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, dei vari	
	operatori e dei fruitori dell'impianto.	

	Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante la	
	gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.	
	La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore ad un terzo,	
	restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente	
	contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.	
	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione	
	da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutti i provvedimenti	
	autorizzativi necessari ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in	
	particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).	
	L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è	
	altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di materiale natatorio all'interno	
	dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
	destinato.	
	L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto	
	depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i	
	predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di	
	iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni provvedimento autorizzatorio da	
	trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore al momento del deposito degli eventuali subcontratti per la	
	concessione dell'attività di vendita e somministrazione trasmette altresì la	
	dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti	
	l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N.	
	36/2023 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee, tali adempimenti	
	devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.	
	I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di	

	esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e	
	responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita,	
	esonero la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.	
	ART. 12 - INTERVENTI DI MIGLIORIE ALL'IMPIANTO	
	L'Appaltatore è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e	
	miglioria, compresi quelli che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e	
	l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per	
	ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto	
	medesimo, dopo averle concordate con la Stazione Appaltante ed anche quando	
	siano rese necessarie dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di	
	adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle	
	attrezzature.	
	Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di	
	apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante	
	che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del	
	Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni	
	necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la	
	sorveglianza della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Comunale.	
	L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati	
	necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.	
	Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale,	
	senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun	
	diritto di superficie e subordinando la concessione al rilascio di apposita fideiussione	
	bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta	
	esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta	

	fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al	
	completamento dei lavori e comunque fino all’ottenimento della certificazione di	
	agibilità/usabilità.	
	L’Appaltatore s’impegna fin d’ora alla rinuncia preventiva ed incondizionata a	
	qualsiasi forma di rivalsa o a richiedere alla Stazione Appaltante qualsiasi forma di	
	indennizzo, risarcimento, contributo, ristoro o integrazione della somma di cui	
	all’art. 7, co. 4 o riduzione della somma di cui all’art. 7, co.1, a promuovere azione	
	contro lo stesso per indebito arricchimento e con ogni spesa accessoria preventiva o	
	successiva anche amministrativa o fiscale a proprio carico.	
	Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l’Appaltatore è unico	
	responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità	
	al riguardo. In particolare l’Appaltatore e il subappaltatore sono, ciascuno per parte	
	propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel	
	presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori	
	appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di	
	lavori pubblici e di tracciabilità dei pagamenti.	
	L’Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d’avanzamento	
	lavori solo previa acquisizione del relativo DURC del subappaltatore in corso di	
	validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta	
	l’avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.	
	L’accettazione delle opere eseguite dall’Appaltatore avviene mediante accertamento	
	della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario	
	(Comune di Reggio Emilia), dopo l’ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo	
	immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito	
	entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di	

	ultimazione lavori da parte del subappaltatore, ovvero dalla data riportata nel	
	verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà	
	eseguita in contraddittorio con il subappaltatore la verifica delle opere,	
	dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui	
	il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano	
	senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.	
	ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss.	
	Codice Civile, anche in deroga all'Art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme	
	stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo,	
	senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano	
	verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a	
	conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una	
	delle seguenti fattispecie:	
	✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte dell'impianto natatorio per qualità e	
	quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha	
	ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;	
	✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;	
	✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente	
	contratto;	
	✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla	
	Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;	
	✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi	
	specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;	

✓	in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –	
	<i>“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo</i>	
	<i>sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;</i>	
✓	in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e	
	norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità”;	
✓	impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere	
	di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei	
	modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare	
	nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle	
	situazioni illustrate in precedenza;	
✓	qualora non sia avviata e completata l’eventuale realizzazione delle migliorie	
	di cui all’art 12;	
✓	l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati	
	accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;	
✓	sub-appalto globale del servizio appaltato.	
	Le parti inoltre convengono circa il fatto che all’Appaltatore, salvo preavviso di	
	almeno 30 giorni, è data facoltà di risolvere o modificare unilateralmente il presente	
	contratto senza indennizzo alcuno a favore dell’Appaltatore nel caso di norme, che in	
	qualche modo possano obbligare la Stazione Appaltante all’assunzione di diverse	
	determinazioni relative al presente impianto.	
	Le parti convengono infine di risolvere o modificare consensualmente il presente	
	contratto nei modi e tempi che saranno valutati come necessari ed opportuni nel caso	
	di avvio da parte del Comune di Reggio Emilia, proprietario dell’impianto, di	
	eventuali lavori che incidono sostanzialmente sul contratto medesimo.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell’adozione di apposito atto da parte	

	della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento	
	all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un	
	congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
	avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..	
	In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli	
	inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza	
	pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
	sopportate.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione	
	Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla	
	cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
	ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
	Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>"ope legis"</i> del presente	
	contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi	
	dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D.	
	Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 36/2024 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di	
	fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di	
	insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del	
	contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal	
	contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
	N. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,	
	interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente	
	partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla	
	relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo	

	prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare	
	d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in	
	offerta.	
	ART. 15 - OBBLIGHI FISCALI	
	L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione	
	delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso	
	sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità,	
	fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N.	
	36/2023.	
	Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 174	
	del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i..	
	ART. 17 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE	
	SOCIALE	
	L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione	
	intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della	
	variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto	
	comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica	
	dell'atto notarile tale variazione.	
	La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei	
	pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.	
	ART. 18 – RISORSE UMANE	
	In caso di eventuale cambio di gestione si stabilisce che l'Appaltatore subentrante	
	debba garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il	

	riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario in	
	base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del	
	nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per	
	l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con	
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.	
	L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione	
	dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata,	
	garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante	
	relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.	
	L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il	
	servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura	
	dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla	
	calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro	
	anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.	
	L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori	
	impiegati nel servizio oggetto del presente Contratto, condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di	
	Lavoro per i lavoratori dello sport, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra	
	le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più	
	rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella	
	quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad	
	applicare il sopraindicato CCNL anche nel caso di prolungamento del contratto.	
	I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad	
	Associazioni stipulanti o receda da esse.	
	L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette	

	da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,	
	trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e	
	antifortunistici, nonché copia del Piano di cui all'Art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e	
	s.m.i.	
	L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i	
	documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di	
	compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi	
	momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a	
	comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.	
	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
	subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di	
	Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i	
	subappaltatori.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,	
	nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di	
	Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
	Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
	provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
	L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli	
	artt.94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i..	

	L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
	L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.	
	L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante,	

	espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può	
	anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.	
	Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti	
	dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle	
	documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.	
	L 'Appaltatore dovrà farsi carico :	
	A. dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;	
	B. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;	
	C. della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla	
	sostituzione di unità lavorative assenti;	
	D. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.	
	In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti	
	precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione	
	all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di	
	pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti	
	preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà	
	ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.	
	Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà	
	opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.	
	L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle	
	assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei	
	confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri	
	associati nel caso di società sportive.	
	Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del	
	Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà	

	essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli	
	DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti	
	l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale,	
	assistenziale e assicurativa. Per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore	
	dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine	
	all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.	
	Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi,	
	definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
	assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa	
	Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.	
	Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa	
	Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità	
	civili o penali dell'Appaltatore.	
	Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo	
	decoroso ed igienico.	
	L'Appaltatore nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà	
	munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,	
	contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora	
	il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi	
	conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).	
	Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :	
	✓ tessere di riconoscimento e distintivi;	
	✓ materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.	
	Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di	
	mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in	

	modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.	
	L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi,	
	della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.	
	La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle	
	persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di	
	lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.	
	Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno	
	impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa	
	costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione	
	dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a	
	tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della	
	direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei	
	minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed	
	in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni	
	responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tale	
	obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure”	
	del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
	Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in	
	materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l' Appaltatore deve	
	assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative	
	al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto	
	e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti	
	dalla Stazione Appaltante.	
	Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno	

	assunto.	
	La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche	
	prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,	
	sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve	
	trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.	
	Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il	
	contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione	
	Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o	
	negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto	
	concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.	
	Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi	
	i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La	
	sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza	
	contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente	
	contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
	In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano	
	interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto,	
	l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai	
	sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso	
	conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.	
	L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a	
	responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque	

	fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse	
	non possano evitare.	
	ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE	
	- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E S.M.I. E D.M. 18/03/1996	
	E S.M.I.	
	L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza,	
	la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.	
	Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e	
	contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro	
	non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in	
	merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle	
	persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle	
	attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.	
	L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la	
	"culpa in vigilando" derivante da:	
	a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui	
	impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni	
	adempimento in materia;	
	b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il	
	rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad	
	esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza,	
	l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in	
	affidamento;	
	c) la realizzazione di eventuali opere di miglioria di cui all'art. 12.	
	L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse	

	umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9	
	aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).	
	Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele	
	necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli	
	operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e	
	privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante	
	da ogni responsabilità.	
	L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle	
	cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	
	sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile.	
	A tal fine l'Appaltatore antecedentemente all'atto della stipula del contratto, ha	
	presentato polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto	
	ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con	
	primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile	
	verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per	
	persona e per danni alle cose.	
	Di seguito gli estremi della polizza suddetta: n. 405011109 stipulata con AXA	
	ASSICURAZIONI Agenzia di Ferrara Via Garibaldi 32 .	
	Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla	
	Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa	
	opporsi.	
	La polizza dovrà prevedere:	
	✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti	
	sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste	

	dall'art. 583 del Codice Penale;	
✓	che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.	
	Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.	
	La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L.	
	In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare, a quanto previsto dagli art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio).	
	Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.	
	Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.	
	In particolare spetta all'Appaltatore l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate, (elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di	

	seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di	
	quelle riferibili all'impianto:	
	1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;	
	2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli	
	idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
	allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
	3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche	
	speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.);	
	4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;	
	5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
	6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;	
	8. controllo semestrale cabina elettrica;	
	9. controllo semestrale gruppo batterie tampone;	
	10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività;	
	11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc.;	
	12. controllo semestrale impianto rivelazione gas;	
	13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo;	
	14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme;	
	15. controllo semestrale impianto campane allarme;	
	16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;	
	17. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;	
	19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	
	differenziali in base al D.P.R. 462/2001;	

	20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore;	
	21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
	22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto	
	di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle	
	specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline	
	praticate nell'impianto gestito.	
	Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze	
	quotidiane come indicato:	
	- degli estintori;	
	- degli idranti e dei naspi antincendio;	
	- degli impianti di spegnimento;	
	- delle porte tagliafuoco;	
	- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	- del pulsante di sgancio attività;	
	- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
	- dei pulsanti di allarme incendio ecc.;	
	- dell'impianto di comunicazione sonora;	
	- dell'impianto campane allarme;	
	- delle luci di emergenza;	
	- della segnaletica di sicurezza;	
	- dell'impianto gas ecc.;	
	- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e	
	porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
	- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso	
	fiamme libere;	

	- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,	
	ripostigli ed archivi.	
	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla	
	legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
	risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione,	
	segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.	
	La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente	
	a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.	
	Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture	
	e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore, previa	
	richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici	
	comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà	
	l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari,	
	liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica	
	Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei	
	controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione	
	l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle	
	sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare	
	nel corso della nuova stagione sportiva.	
	L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla	
	sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come	
	da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque	
	essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività	
	presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel	

	Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..	
	In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si	
	impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero	
	sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le	
	manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico	
	attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza	
	antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal	
	D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i.. Se	
	l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà	
	avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e	
	gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed	
	infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.	
	In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore	
	provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o	
	limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone	
	comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la	
	Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e	
	mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.	
	L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte,	
	con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di	
	interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la	
	prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.	
	ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE	
	INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	

	La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del	
	contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e	
	dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e	
	s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.	
	La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:	
	dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;	
	dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione	
	del medesimo.	
	La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
	ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE	
	DEL CONTRATTO	
	La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente	
	appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente	
	articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.	
	E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le	
	controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo	
	amministrativo.	
	ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA	
	L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio	
	del servizio:	
	il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;	
	la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con	
	indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse,	
	nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità	
	o eventuali altre modalità di esecuzione;	

	il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art.	
	2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso	
	il medesimo ;	
	il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e	
	protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31	
	e 38 del D. Lgs N. 81/2008.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti	
	al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.	
	ART. 24 - WHISTLEBLOWING	
	Il concessionario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della	
	piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con	
	garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi	
	dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati,	
	tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della	
	Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di	
	condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro	
	(art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme	
	alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del	
	2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonché del D.Lgs.	
	24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla	
	Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche	
	dei dipendenti delle imprese	
	fornitrici: https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-	

[generali/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/](#)

[whistleblowing/](#)

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti,

previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 25 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

	La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti	
	terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.	
	Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono	
	tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che	
	riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei	
	dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.	
	Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate	
	da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,	
	compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a	
	"Responsabili del trattamento".	
	I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del	
	trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla	
	concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.	
	Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai	
	sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di	
	consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statutari della	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati	
	per le seguenti finalità:	
	- la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale	
	e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma	
	eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di	
	sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;	

	- la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
	dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;	
	- la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al	
	settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al	
	perseguimento dei predetti obiettivi;	
	- la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di	
	mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;	
	- la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.	
	I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di	
	comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti	
	con altre pubbliche autorità od organismi pubblici.	
	I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono trasferiti al di fuori	
	dell'Unione Europea.	
	Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono	
	conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento	
	delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene	
	verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei	
	dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o	
	non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a	
	norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.	
	Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno	
	il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia	
	l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del	
	trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è	
	presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il	

	Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di	
	Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, indirizzo	
	mail:dpofondazionesport@comune.re.it.	
	ART. 26 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE	
	Nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste dalla L.	
	190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l'appaltatore dichiara di	
	non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter	
	del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si	
	obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del	
	Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto,	
	qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia	
	ritenuta grave;	
	ART. 27 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto	
	disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale, a norma	
	dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”,	
	verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.	
	Reggio Emilia, li	
	La Stazione Appaltante (documento firmato digitalmente)	
	L'Appaltatore (documento firmato digitalmente)	

	Il sottoscritto	
	, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni	
	il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:	
	✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni	
	generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune	
	di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono,	
	a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, co. 2 lett.	
	e), co. 3 lett. c), co. 7 lett. a); art. 3, co. 6; art. 10, co. 1 e co. 6; art. 11, co. 6 e co. 8;	
	art. 12 co. 6; art. 15; art. 17, co. 2; art. 18, co. 23, 28 e 35, art. 19 la facoltà di	
	recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 4; art. 18) e che	
	sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di	
	opporre eccezioni (art. 3; art. 6; art. 18), restrizioni alla libertà contrattuale con i	
	terzi (art. 10; art. 11; art. 18), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria	
	(art. 21);	
	✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata	
	in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,	
	oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo	
	444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della	
	Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna,	
	con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a	
	un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli	
	atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in	
	generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare	
	con la P.A.;	
	✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità	

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li _____

L'Appaltatore _____

ALLEGATO 3

SERVIZIO DI PULIZIE E MANUTENZIONI PISCINA FILIPPO RE

1. **SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE**: il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.

A. OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA

- ✓ svuotamento e all'occorrenza lavaggio dei cestini portarifiuti con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
- ✓ raccolta di carta;
- ✓ trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta rifiuti;
- ✓ spolveratura ad umido di mobili ed arredi con prodotto ad azione detergente-disinfettante da spruzzare su panno;
- ✓ pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe le facciate delle porte, degli interruttori elettrici, delle maniglie, ecc.;
- ✓ aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc.;
- ✓ lavaggio e disinfezione dei pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere; relativamente all'atrio detta operazione va ripetuta più volte al giorno, qualora si dovesse rendere necessaria per il decoro dell'ambiente;
- ✓ pulizia approfondita degli spogliatoi con detergente-sgrassante per pavimenti e disinfettanti ai sali d'ammonio quaternari; si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre usata l'apposita lavapavimenti in dotazione all'impianto;
- ✓ pulizia e disinfezione dei lavandini, degli specchi e dei bagni degli spogliatoi, con controllo della presenza di carta igienica;
- ✓ pulizia e disinfezione delle docce, comprese le pareti verticali, con particolare attenzione all'eliminazione del calcare usando acidi tamponati;
- ✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;
- ✓ pulizia e disinfezione del bordo vasca e del pavimento circostante, con eliminazione di eventuali ristagni d'acqua;
- ✓ pulizia delle vasche e del fondovasca con l'aspirafango e della superficie dell'acqua con l'apposito retino;
- ✓ pulizia e disinfezione della vaschetta per i piedi con detergente e ricambio dell'acqua ad ogni cambio turno;
- ✓ pulizia dell'ufficio;
- ✓ risistemazione e pulizia degli spogliatoi ogni cambio ora e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- ✓ pulizia degli ambienti utilizzati al mattino e loro ripristino al fine di presentarli all'utenza pomeridiana nello stato ottimale;

B. OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE

- ✓ lavaggio dei vetri degli ingressi;
- ✓ pulizia di pareti e soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
- ✓ pulizia degli infissi e delle porte dell'impianto; pulizia delle pareti degli spogliatoi e

- rimozione di eventuali scritte o imbrattamenti; pulizia vetri spogliatoi;
- ✓ aspirazione della polvere nelle zone sopraelevate degli spogliatoi; pulizia pavimentazione del bordo vasca con acido; pulizia delle mattonelle del canale di sfioro con acido.

C. OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE

- ✓ pulizia degli impianti di riscaldamento;
- ✓ eliminazione del calcare depositato sui diffusori delle docce;
- ✓ pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto.

D. OPERAZIONI A CADENZA DIFFERENZIATA

- ✓ pulizia a fondo delle vasche, mediante due svuotamenti annuali e pulizia con acidi tamponati per eliminare residui calcarei e mediante apposito detergente-sgrassante per l'eliminazione del grasso depositato sulle pareti della vasca. Dette operazioni si svolgeranno sotto il controllo di un rappresentante della Stazione Appaltante, che dovrà essere preventivamente informata.

E. OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO

- ✓ trattamento antialghe;
- ✓ interventi periodici di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature chiuse a chiave, in modo da impedirne l'accesso e l'utilizzo a terzi. L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle competenti autorità sanitarie, impiegando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

2. **PULIZIA DELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO:** da eseguirsi quotidianamente, raccogliendo ogni tipo di rifiuto e convogliandolo negli appositi contenitori.
3. **MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI:** restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese di ordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti, da intendersi come interventi edili che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (tranne per le prestazioni ricomprese nell'appalto di "global service"), oltreché le necessarie operazioni periodiche contenute nell'apposito "*Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione*", mentre restano a carico della Stazione Appaltante e/o del Comune, rispettivamente, le sole spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione e restauro.

Le attività manutentive potranno essere svolte dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità, ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto – tramite affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

Spettano all'Appaltatore le attività di manutenzione atte a conservare e gestire il complesso l'impianto sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese. In via meramente esemplificativa e qui

richiamando per intero la nozione di manutenzione ordinaria sopraindicata competono all'Appaltatore le seguenti spese:

A. MANUTENZIONE ORDINARIA

1. riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari (salvo quelli di pertinenza dell'appalto "gestione calore") con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
2. riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
3. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, per gli intonaci e rivestimenti murali;
4. riparazione dei rivestimenti e pavimenti della vasca, mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
5. riparazione con eventuali rinnovamenti delle impermeabilizzazioni in guaina dell'edificio, avendo cura di utilizzare materiali elastomerici nei punti soggetti a movimenti;
6. riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico e controsoffitti;
7. sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
8. pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
9. riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
10. riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
11. riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avviamento, ritenendo compresa l'intera area esterna della parte concessa in gestione;
12. provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

B. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:

TRATTAMENTO ACQUA

- ✓ controllo, ogni ora, delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua (PH – cloro libero e totale – temperatura) riportando i dati sul diario giornaliero;
- ✓ pulizia e controlavaggio giornaliero dei filtri dell'acqua;
- ✓ pulizia giornaliera del prefiltro;
- ✓ pulizia giornaliera dell'acqua della vasca (superficie e fondovasca);
- ✓ controllo mensile tenuta pneumatica delle saracinesche;
- ✓ controllo mensile di tutti gli strumenti di misura e sicurezza (termometri, pressostati, etc...);
- ✓ verifica semestrale del livello di sabbia e delle condizioni interne dei filtri;
- ✓ verifica semestrale delle condizioni dei serbatoi (disinfettante, flocculante);
- ✓ preparazione di soluzioni disinfettanti nelle apposite cisterne per il trattamento delle acque (secondo l'occorrenza);
- ✓ pulizie e manutenzioni periodiche dell'impianto di depurazione dell'acqua della vasca e dell'impianto di riscaldamento;

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

- ✓ controllo giornaliero della temperatura di erogazione (docce e rubinetti) e del loro regolare funzionamento;
- ✓ controllo settimanale delle reti per eventuali perdite e reintegro dei sali dell'addolcitore per il controllo della durezza dell'acqua di alimentazione;
- ✓ sostituzione settimanale di volantini e targhette rotte;
- ✓ controllo settimanale dei contatori e degli apparecchi di misura;

RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

- ✓ controllo giornaliero della temperatura dei locali ed eventuale ritaratura, se manomessi, dei

- ✓ termostati ambientali;
- ✓ controllo mensile degli impianti di riscaldamento;
- ✓ Controllo mensile di tutti gli strumenti di misura e sicurezza (termometri, pressostati, etc...);

CIRCOLAZIONE MOTORI ELETTRICI

- ✓ controllo giornaliero del dispositivo di funzionamento;
- ✓ verifica e regolazione settimanale della tensione delle cinghie (se presenti);
- ✓ controllo settimanale della presenza di eventuali perdite idriche;
- ✓ pulizia settimanale filtri acqua;
- ✓ controllo mensile delle condizioni del motore e dei manicotti elastici, allineamento delle pulegge e tiranti;
- ✓ pulizia mensile delle cinghie, delle griglie e delle alette di ventilazione serraggio delle viti dei basamenti e collegamenti vari; prova di funzionamento di tutte le pompe di circolazione;
- ✓ pulizia mensile dei filtri della moto ventilante per il trattamento dell'aria;
- ✓ controllo semestrale di tensione e corrente assorbite nelle diverse fasi;
- ✓ controllo semestrale di interruttori termici, termo salvamotori, morsetti e collegamenti elettrici, di terra e delle turbine;
- ✓ controllo semestrale delle pompe dosatrici ed iniettori;
- ✓ controllo semestrale e sostituzione valvole;

IMPIANTO IDROSANITARIO

- ✓ controllo giornaliero dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua, in particolare per le docce);
- ✓ controllo settimanale dell'efficienza di scarichi WC, rubinetti a tempo, rubinetti, etc.;
- ✓ controllo semestrale dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi;
- ✓ controllo annuale dello stato degli apparecchi sanitari (fessurazioni, rotture) e relativi organi di fissaggio;

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- ✓ controllo giornaliero dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, etc.);
- ✓ regolazione giornaliera dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività;
- ✓ controllo settimanale dell'efficienza delle prese ed interruttori;
- ✓ controllo settimanale dell'efficienza degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni;
- ✓ controllo mensile delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo;
- ✓ controllo mensile delle parabole degli apparecchi illuminanti all'aperto (stato e orientamento);
- ✓ lettura e registrazione mensile dei consumi elettrici istantanei (a pieno carico e per circuito) e complessivi;
- ✓ pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti interni e controllo delle parabole (stato e orientamento);
- ✓ controllo semestrale della tenuta delle guarnizioni;
- ✓ regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio (semestrale);
- ✓ controllo annuale dei collegamenti elettrici di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base;
- ✓ verifica periodica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti nella zona vasche;

IMPIANTI ELETTRICI

- ✓ controllo giornaliero esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili, etc.) per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature;
- ✓ controllo settimanale dello stato delle batterie e rabbocco del liquido;
- ✓ controllo settimanale del livello del combustibile e dell'olio del generatore (solo nel caso venga installato);
- ✓ controllo settimanale del regolare funzionamento dell'impianto di emergenza e dei relativi corpi illuminanti;
- ✓ verifica mensile delle apparecchiature di controllo e sicurezza. Lettura e registrazione mensile

- dei consumi elettrici come per l'impianto di illuminazione;
- ✓ prova di funzionamento dell'impianto di emergenza (la verifica mensile della durata delle batterie deve essere di almeno 1 ora);
- ✓ verifica mensile del funzionamento degli interruttori differenziati, tramite l'apposito pulsante di prova;
- ✓ verifica mensile del funzionamento dell'impianto antintrusione;
- ✓ controllo semestrale interno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari con pulizia dei contatti e verifica del funzionamento di spie telesalvamotori, interruttori magnetotermici, fusibili differenziali etc. e sostituzioni parti difettose;
- ✓ controllo annuale dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, morsetti e dell'impianto di messa a terra;
- ✓ verifica annuale dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche;
- ✓ prova semestrale di funzionamento dell'impianto di emergenza (scarica completa per gli impianti a batterie);

VARIE

- ✓ verifica settimanale della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e relativi reintegri all'occorrenza;
- ✓ controllo settimanale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie (asciugacapelli, distributori automatici, etc.);
- ✓ revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte;
- ✓ controllo mensile dell'efficienza impianto antincendio;
- ✓ controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze.
- ✓ controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni, riprese di intonaci, tinteggiature, verniciature, per deterioramento o manomissione (secondo necessità);
- ✓ pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- ✓ trattamento antialghe (secondo necessità);
- ✓ tinteggiatura dei locali e verniciatura delle parti in ferro (alla scadenza dell'appalto).

Degli interventi di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato alla Stazione Appaltante ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81 e s.m.i. e del D.P.R. 1 ago 2011 N. 151 s.m.i., per quanto di propria competenza.

C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE

Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di manutenzione straordinaria riparativa, mentre sono a carico dell'Amministrazione Comunale quelle straordinarie di restauro e di risanamento conservativo, quali quelle rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Ne fanno parte il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, oltretutto gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

La Stazione Appaltante o l'Amministrazione Comunale non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria sostitutivi di interventi di manutenzione ordinaria non effettuati per incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Al termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata, previa effettuazione, da parte di impresa specializzata, del tinteggio delle pareti e la verniciatura delle parti in metallo, in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti gli Enti e Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

D. MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI

- ✓ conduzione degli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua; l'impianto di ricircolo dell'acqua deve essere ininterrotto.

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo alla Stazione Appaltante che opera attraverso il proprio Appaltatore (GESTA S.p.A).

L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate dell'Amministrazione Comunale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003

**CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 16 gennaio 2003**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;

VISTA la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la Segreteria di questa Conferenza;

VISTO il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota del 11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

CONSIDERATO che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e Regioni relativa agli aspetti igienico – sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

VISTE le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265; il DPR 24.luglio.1977 n.616 e il DPR 22.aprile.1994 n.425, il R.D 18.luglio.1931 n.773 e successive modifiche;

RILEVATO il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazione all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Si conviene nei termini sottoindicati:

Punto 1) DEFINIZIONE

1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
 - a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
 - a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
 - a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
- b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.
- c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
- g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
- h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico - sanitaria e della sicurezza.

3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.

3.4 Gli impianti di cui all'art.2 possono essere alimentati con:

- a) acqua dolce (superficiale o sotterranea),
- b) acqua marina,
- c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

Punto 4) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI

4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

Punto 5) CONTROLLI

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Punto 6) CONTROLLI INTERNI

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico - sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
 - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b5) Il numero dei frequentatori dell'impianto.

6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unità sanitaria locale.

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Punto 8) SANZIONI

8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle Regioni.

8.2 Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Punto 9)

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

ALLEGATO N.1

1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- Ozono,
- cloro liquido,
- ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato,
- acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio(soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,
- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

1.5 PUNTI DI PRELIEVO

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C .

1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 REQUISITI ACUSTICI

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: ➤ Vasche coperte in genere ➤ Vasche coperte bambini ➤ Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5 – 7.5	6.5 – 7.5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6÷1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
<u>Impiego combinato Ozono</u> Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	0,4 ÷ 1,6 mg Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/1 ml	≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/1 ml	≤ 100 ufc/1ml
Eschericchia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 03 marzo 2003);

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e PP.AA del 16 gennaio 2003", sancito in sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004;

Vista la nota prot. N. 13500 del 2/4/2003 del Servizio di Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna nella quale si individuava nell'Accordo Stato-Regioni del 2003 e nell'Allegato 1 al medesimo Accordo lo strumento per svolgere gran parte dell'attività di controllo di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, in attesa di una regolamentazione della materia da parte di questa Regione;

Considerato che:

- tale Accordo fissa i principi fondamentali demandando alle Regioni l'elaborazione delle specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche igienico sanitarie, nonché strutturali e l'individuazione degli aspetti igienici di gestione delle piscine sia ad uso pubblico che collettivo, nonché privato;
- questa Regione ritiene prioritaria la regolamentazione delle piscine ad uso pubblico e delle piscine al servizio delle attività ricettive turistiche e agrituristiche;
- il punto 9 dello stesso Accordo prevede che per quanto riguarda le strutture turistico ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende turistiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le

regioni possano individuare peculiari modalità applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica;

Considerato che il Servizio Sanità Pubblica ha predisposto un documento tecnico regionale avvalendosi della collaborazione di medici igienisti e tecnici della prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione e, per gli aspetti di competenza, del Servizio Cultura Sport e Tempo Libero - Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro e del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche - Direzione Generale Attività Produttive Commercio e Turismo;

Rilevato inoltre che sono state formulate numerose osservazioni da parte di Associazioni regionali di categoria rappresentative degli interessi economici e sociali e che si è ritenuto in gran parte recepire, in modo da rendere la disciplina regionale predisposta il più possibile condivisa dai soggetti che ne dovranno curare l'applicazione;

Dato atto che:

- il documento prodotto regola gli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine, allegato parte integrante della presente deliberazione, introducendo alcune disposizioni tecniche sulle piscine pubbliche e private ad utenza pubblica così come classificate nello stesso documento in categoria A gruppo a1) e sulle piscine delle strutture ricettive turistiche e agrituristiche ad uso collettivo così come classificate nello stesso documento in categoria A gruppo a2.2);
- i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dall'Allegato n. 1 comprensivo della Tabella A del su citato Accordo Stato - Regioni 2003, contenente i requisiti igienico - ambientali;
- la presente regolamentazione supera di fatto le indicazioni regionali precedentemente fornite;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di disciplinare gli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine, contenuti nel documento allegato, parte integrante della presente delibera;
- 2) di disporre che le Aziende-USL si attengano, nell'espletamento delle loro attività di vigilanza e controllo, ai parametri relativi all'acqua contenuta in vasca di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003;
- 3) di adottare specifiche disposizioni applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica per le strutture turistico ricettive quali alberghi, camping e villaggi turistici nonché agriturismo e similari, così come previsto dal punto 9 dell'Accordo Stato - Regioni 2003 ;
- 4) di inviare il presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), al Ministero della Salute, nonché ai gestori delle piscine pubbliche e ai Rappresentanti delle Associazioni di categoria delle piscine stesse;
- 5) di dare atto che i requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche contenuti nel sopracitato documento, allegato parte integrante della presente delibera, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali alla data di adozione della presente deliberazione non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente, mentre le piscine esistenti e normate dal presente atto, quindi già in funzione alla data di adozione dello stesso, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche, in occasione di

ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate;

6) le piscine normate dalla presente delibera, già in funzione alla data di adozione della stessa sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) 5) 6) dell'allegato tecnico entro il 30 aprile 2006;

7) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio

1)- Definizioni

Si definisce **piscina** un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.

Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione; tali strutture sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal presente atto.

Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n.323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti; anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente atto.

Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

A tali strutture, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

2) - Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in:

2.1 – in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 -CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) - Piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2 -CATEGORIA B - Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative

Si intende per “condominio” un edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione.

2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono le seguenti tipologie:

Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 2 Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3 Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

Tipo c Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤ 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

2.4 - Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

3) Dotazione del personale

3.1 - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, si individuano le figure le cui mansioni sotto indicate possono essere espletate dallo stesso soggetto.

3.1.1 - Responsabile della piscina;

il responsabile della piscina è la persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e

della sicurezza dei frequentatori e Egli cura l'aspetto igienico sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali di cui al punto 9 ;è responsabile della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 5.1.

3.1.2 - Responsabile degli impianti tecnologici;

il responsabile degli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

3.1.3 – L'Assistente bagnanti ;

l'Assistente bagnanti è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza fatta eccezione per quanto dettato dalle disposizioni tecniche relative alla categoria A gruppo A.2.2.

Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti non sono obbligatorie nelle piscine di categoria B, ma è compito del responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.

Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnologici per la categoria A gruppo A1 devono essere in possesso di requisiti formativi che saranno definiti con successivo provvedimento regionale.

3.2 - Per le piscine di categoria B1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4) - Regolamento interno

4.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio.

4.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

5) – Controlli interni

5.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 9 e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un **piano di autocontrollo**, conservato presso l'impianto stesso che, mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

5.2 - Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

5.3 – Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del 1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della categoria A- gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti nel rispetto degli obiettivi di cui ai successivi punti 8.5.1 e 8.5.2.

5.4 – I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti anche nelle piscine della categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redarre il piano di autocontrollo così come sopra indicato.

5.5 – I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire all'Azienda Unità sanitaria locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

5.6 - Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione immediata all'organo di controllo competente.

6) - Controlli esterni

6.1 - I controlli esterni competono all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Questa deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.

6.2 - I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

6.3 – I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.

6.4 - Le piscine della categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

6.5 – Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

7) – Autorizzazioni

7.1 - Categoria A

Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Autorità Sanitaria e all'Azienda Sanitaria Locale. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art.231 T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n.1265.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- a) Ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;
- b) Categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
- c) Numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
- d) Numero massimo di utenti ammissibili;
- e) Responsabile della gestione della piscina;
- f) Documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la loro potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo).

La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Locale.

7.2 - Categoria B

L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale della presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:

- a) Anno di costruzione
- b) Materiale di costruzione e dimensione delle vasche
- c) Tipologia di depurazione effettuata.

8-Utenti

8.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in “frequentatori” e “bagnanti”.

8.2 - Sono “frequentatori” gli utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio.

8.3 - Sono “bagnanti” i frequentatori che si trovano all’interno della sezione vasche.

8.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l’obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

8.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

8.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d’acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

8.5.2 - garantire che l’attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

8.6 - Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

9) – Requisiti igienico - ambientali

Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall’Allegato 1 e dalla tabella A dell’“Accordo tra Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”, siglato a Roma 16 gennaio 2003.

10) - Requisiti strutturali ed impiantistici

I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:

a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;

- b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
- c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.

11) - Aspetti igienici di gestione

11.1 - In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.

11.2 - All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.

11.3 - Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalle Norme Uni (allegato) e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI .

Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

11.4 - Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore.

In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

11.5 - Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.

12) – Disciplina degli scarichi

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela di acque dall'inquinamento.

Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

13) - Elementi funzionali del complesso natatorio

Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

- 13.1-** sezione vasche (natatorie e di balneazione);
- 13.2-** sezione servizi;
- 13.3-** sezione impianti tecnici;
- 13.4-** sezione pubblico;
- 13.5-** sezione attività accessorie.

14) – Disposizioni finali

14.1 – I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche contenute nella presente delibera, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente.

14.2 - Le piscine normate dalla presente Delibera, già in funzione alla data di adozione della presente Delibera, sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) 5) 6) della presente delibera **entro il 30 aprile 2006**. Fermo restando comunque l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali previsti nelle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.

14.3 - La Regione potrà emanare ulteriori documenti tecnici per l'aggiornamento delle norme tecniche o per l'eventuale regolamentazione di ulteriori categorie non comprese nel presente atto.

DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) GRUPPO A1

1- Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie sezioni

Ove sia presente una sezione per il pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Nel caso di contiguità tra

l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. È necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (. canalette di scolo, pavimentazione inclinata ecc.) per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio.

Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza lacuna interferenza dei relativi percorsi.

Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:

- a- i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi ad accurata doccia;
- b- nei percorsi a piedi nudi è consigliato l'uso degli zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;
- c- L'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell' analisi del rischio effettuata dal gestore.

1.1 - SEZIONE VASCHE

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche.

1.1.1 - Gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere accessibili solo a piedi nudi e/o idonei calzari e possedere idonee caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.

1.1.2 - Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt. Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucchiabile di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.

Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10.

1.1.3 - Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l'area delle vasche e gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelle direttamente connesse alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera) tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe di altezza di almeno 1.00 mt.

1.1.4 - La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.

1.1.5 - Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%. n) per le piscine coperte, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.

1.1.6 - Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.

1.1.7 - Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione quali canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua (*solo per le tipologie previste dalle Norme UNI 10637*). Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.

1.1.8 - La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

1.1.9 - Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm 8.

1.1.10 - La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucchiolo di larghezza preferibile a mt. 2.00

e comunque non inferiore a mt. 1.50 con un pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta acqua deve essere convogliata in fognatura. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucchiolo.

I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.

1.1.11 - In caso di utilizzo di acqua dolce (superficiale o sotterranea) o salata (di mare), il suo approvvigionamento deve avvenire in zone idonee alla balneazione e deve essere sospeso in caso di interdizione della stessa.

L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico.

1.2 - SEZIONE SERVIZI

Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.

1.2.1 Servizi per i frequentatori

1.2.1.1 - Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza minima non inferiore a 2,40 mt. con idonea areazione ed illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e antisdrucchiolanti, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione) . Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle strutture esistenti, nell'impossibilità strutturale di separare i percorsi, possono essere utilizzate modalità organizzative ritenute idonee, introdotte nel regolamento interno.

1.2.1.2 - Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere non inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite. Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superficie minima di mq 1,6 per persona. Le cabine degli spogliatoi a rotazione si conteggiano pari a 1,5 posti spogliatoio e devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere dotate di due porte sui lati opposti l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm e di un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque attività al coperto) gli

spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività o, in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito. Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

1.2.1.3 - Fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti :

- a- non meno di 4 wc per i primi 25 posti spogliatoio, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di 1 ogni ulteriori 25 posti spogliatoio; i locali wc devono avere le porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente con spogliatoio;
- b- non meno di una doccia ogni 4 posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; nelle piscine coperte la zona docce deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio. Nelle piscine scoperte è ammesso un numero di docce $\leq 30\%$ con acqua non riscaldata;
- c- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi.

L'accesso dei frequentatori alle aree delle attività balneatorie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vaschetta lava piedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante.

Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili. Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione.

1. 2.2 - Servizi per il personale

Per il dimensionamento dei locali spogliatoio e servizi igienici si fa riferimento a D.Lgs. 626/94. (art.33, punti 11 e 12)

1.2.3 - Servizi per i giudici di gara

Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle Norme CONI

1.2.4 - Locale di primo soccorso

Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina: esso deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile. Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Il locale di primo soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso.

Il locale dovrà disporre di idonei materiali e attrezzature di primo soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.

1.3- SEZIONE IMPIANTI TECNICI

La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interne, impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichino la funzione.

Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi.

Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi alle normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina si rinvia alle specifiche Norme UNI (allegate).

1.4 - SEZIONE PUBBLICO

Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono rispondere alle norme vigenti proporzionate in base alla massima presenza consentita di frequentatori (D.M. 18/03/96).

1.5 - SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE:

Per sezione attività *accessorie* si intendono le aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali bar, tavola calda, ecc., spazi per attività ricreative, culturali, ambienti per uffici e riunioni ed altre attività complementari che devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei bagnanti. Tali attività e locali devono rispondere alle rispettive norme di riferimento.

DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) GRUPPO A.2.2

Le piscine al servizio di attività ricettive turistiche e agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping villaggi turistici, agriturismi e similari.

- Regolamento interno

Il regolamento interno relativo al comportamento al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche elementi di educazione sanitaria, deve essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti. Deve contenere almeno i seguenti punti:

- a) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta
- b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- d) obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
- e) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- f) orari di accesso in piscina;
- g) vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.

L'accesso in piscina sarà consentito soltanto negli orari prestabiliti.

- Numero di bagnanti

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a 1 ogni mq 1,5 di specchio d'acqua .

In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti, non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2 di specchio d'acqua.

In generale comunque il numero dei bagnanti dovrà essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.

- Dotazione di personale

Il Titolare della attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti.

La presenza dell'assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:

- piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140cm;
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati;
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo.

- Sezioni vasche

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- la conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Le pareti delle vasche devono garantire la sicurezza dei bagnanti, le prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse non amovibili conformi alle norme UNI vigenti;
- sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione. L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m 3,5 e comunque deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità;
- debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i valori massimi e minimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza della quali avviene una variazione della pendenza del fondo;
- a bordo vasca devono essere collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero;
- gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere un'adeguata pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque; che devono essere convogliate direttamente in fogna senza possibilità di immissione in vasca;
- gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e balneazione debbono essere delimitate da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe. Tale separazione, che deve comunque rispondere ad esigenze sia di igiene che sicurezza, può essere realizzata anche con elementi mobili (es. fioriere). Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti; nella zona solarium deve essere collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti;
- si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, etc.). Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie previste dalle norme UNI vigenti);
- per piscine con superficie superiore a mq 100 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca;
- per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 100 possono essere utilizzati skimmer, nel rapporto di uno ogni mq 25 di superficie di vasca, escludendo per motivi di sicurezza le pareti di virata;

- i canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero devono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca non devono defluire nel canale sfioratore;
- i canali sfioratori dovranno essere comunque conformi alle norme UNI vigenti;
- i trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa Fin Fina. Eventuali acquascivoli di altezza maggiore od uguale a 2 metri devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e 2 .

Sezione servizi

La sezione che comprende solitamente l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio. Per le strutture turistico ricettive si dettano le seguenti disposizioni:

- è obbligatorio disporre nei pressi dell'area balneatoria una vaschetta lava piedi che consenta l'immersione completa dei piedi con doccia, , alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e anche almeno una doccia;
- nelle strutture alberghiere , nei camping e nelle strutture agrituristiche nelle quali l'accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi, né servizi igienici all'interno della sezione vasche. Nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina sia esteso anche a clienti presenti occasionalmente ad per fruire di un servizio di ristorazione, è invece necessario predisporre un adeguato numero di spogliatoi e servizi igienici;
- deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti;
- le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato. La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili. Dovrà essere consentito un agevole avvicinamento di un'ambulanza.. Ove necessario devono essere previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.

Sezione impianti tecnici

Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi facilmente ventilabili, ed inoltre dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.

I contenitori dei prodotti chimici, all' interno del locale impianti tecnici, dovranno avere impresso il nome del principio attivo contenuto ed il relativo titolo; il gestore dovrà conservare le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.

Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei prodotti chimici in fase liquida devono essere previsti dei bacini di contenimento; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli impianti tecnici non possono essere installati degli impianti termici.

Gli impianti tecnici (pompe ,filtri,sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca dovranno essere conformi e previsti secondo quanto stabilito dalla norma UNI vigente.

I materiali per la pulizia , per la disinfezione degli ambienti ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento del acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati . I prodotti chimici impiegati per i trattamento dell' acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

- - - - -